

503



# CITTA' DI CARLENTINI

PROV. SIRACUSA

*Area 6<sup>a</sup>*  
*Polizia Municipale*

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA VI  
N. 467 DEL 09 DIC. 2019

**OGGETTO: Affidamento del servizio di noleggio di un dispositivo omologato, da utilizzarsi in sede fissa, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S. e del Servizio di Gestione dei procedimenti sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale.**

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

**CIG: 8128366BCF**

L'Anno 2019 il giorno nove del mese di Dicembre in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto Comandante della Polizia Municipale Magg. Sebastiano Barone, Responsabile P.O. dell'Area VI<sup>a</sup>, ha adottato il seguente provvedimento dirigenziale.

Il R.U.P. sottopone all'attenzione del Responsabile P.O. dell'Area VI<sup>a</sup>, la seguente proposta di determinazione relativa all'Affidamento del servizio di noleggio di un dispositivo omologato, da utilizzarsi in sede fissa, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S. e del Servizio di Gestione dei procedimenti sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale - Determinazione a Contrarre.

**PREMESSO:**

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 141 del 21/12/2018, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di avviare l'iter procedurale per l'affidamento del servizio in via sperimentale, per mesi 6 (sei), di noleggio delle apparecchiature finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, da installare lungo la S.S. 194 (Ragusana), al Km. 18.300 in entrambe le corsie del senso di marcia, compresi i servizi di gestione del procedimento sanzionatorio derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada, il tutto finalizzato alla riduzione del numero di incidenti stradali anche mortali;
- che con Determina del Responsabile dell'Area VI<sup>a</sup> n. 69 del 13.03.2019, la sottoscritta Mariella Marino veniva nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) al fine di avviare l'iter procedurale finalizzato all'affidamento del servizio in oggetto.
- Che, ai fini di acquisizione di dati statistici, è stato affidato all'impresa "SERCOM srl" con determina Dir n. 274 del 01/08/2019, e con relativo contratto rep. 11 dell'8.08.2019, il servizio di noleggio, per un periodo sperimentale di mesi 4, di un dispositivo omologato, da utilizzarsi in sede fissa, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S. e del Servizio di Gestione dei procedimenti sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale;

- Che già con Determina DIR. n. 312 del 18/09/2019, sono state avviate le procedure per l'affidamento dei Servizi di noleggio di dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei Procedimenti Sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale compresi i Servizi Accessori, per un periodo di 4 anni, mediante una procedura aperta
- Che questo Ente ha pubblicato in data 18/11/2019 sulla GUCE n. 2019/S 222-544747 ed in data 22.11.2019 sulla GURS Parte II e III n. 47 e sugli altri siti istituzionali dettati dalla vigente normativa, il Bando di gara relativo per l'affidamento degli stessi servizi di cui sopra fissando anche la data per la prima seduta di gara in data 08/01/2020.

#### **CONSIDERATO:**

- Che la procedura di gara per l'appalto del servizio in via sperimentale, è stata preceduta dalla pubblicazione ai sensi della vigente normativa, da un Avviso di indagine di mercato cui hanno aderito solamente due società operanti nel settore entrambe invitate alla successiva procedura di gara,
- Che alla gara a procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., delle due ditte invitate, ha partecipato solo la società "SER.COM SRL", risultata aggiudicataria dell'appalto;
- Che le operazioni relative alla nuova gara a procedura aperta già indetta da questo Ente per all'Affidamento dei Servizi di noleggio di dispositivi omologati, e di Gestione dei Procedimenti Sanzionatori, compresi i Servizi Accessori e i tempi per la stipula del relativo contratto di appalto, non potranno concludersi presumibilmente prima del 15/02/2020;

#### **PRESO ATTO:**

- Che l'impresa "SER.COM SRL" ha espletato il servizio a regola d'arte, con cura e serietà, non provocando alcun disservizio e rispettando le clausole riportate nel contratto di appalto, in termini soprattutto di rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- Che durante la fase sperimentale dell'espletamento del servizio *de quo*, si è riscontrata una maggiore attenzione da parte degli utenti della strada in questione, che ha portato alla totale assenza di incidenti stradali nel tratto interessato dal rilevamento delle infrazioni, in quanto, in tal senso, l'installazione del dispositivo ha svolto soprattutto la funzione di deterrente al superamento dei limiti di velocità dettati dal C.D.S.;

#### **RITENUTO:**

- Che la rimozione del dispositivo di rilevazione delle infrazioni relative al superamento del limite di velocità, se pur per un breve periodo, comporterebbe un potenziale pericolo di incremento delle infrazioni al codice della strada, che porterebbe portare al verificarsi di incidenti stradali anche gravi, come per altro avvenuto negli anni precedenti;
- Che nelle more del completamento delle operazioni di gara e della stipula del nuovo contratto relativo alla procedura aperta già indetta, è necessario procedere con urgenza ad un nuovo affidamento in via temporanea, ad una impresa in possesso già della strumentazione idonea ed omologata, capace di avviare immediatamente il servizio di rilevazione delle infrazioni;
- Che l'esiguo tempo a disposizione non è compatibile con il rispetto dei termini necessari per l'espletamento di una procedura aperta o competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice;
- Che l'affidamento mediante una negoziazione diretta con la ditta uscente, affidataria del precedente appalto, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa e dalla recente giurisprudenza in merito, possa essere la soluzione più idonea al fine di non sospendere il servizio di rilevamento delle infrazioni al C.D.S. che come già sopra detto, potrebbe portare al verificarsi di incidenti stradali, anche gravi, come per altro già avvenuto negli anni precedenti;

**VISTA** la linea guida ANAC N. 4, che in merito alla deroga al confronto competitivo e al criterio di rotazione, al punto 4.2.2, recita che fermo restando che la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento, pertanto, per dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese e per favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che, ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o negoziato, l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale (cfr. Cons. Stato, V, 5.3.2019, n. 1524);

#### **PRESO ATTO:**

- Del numero ridotto di operatori economici che hanno partecipato all'indagine di mercato espletata da questo Ente nel mese di luglio c.a., e che alla successiva gara a procedura negoziata ha partecipato un solo operatore economico sui due invitati;
- Del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con la società "SERCOM srl";
- Della peculiarità dell'oggetto dell'appalto e delle caratteristiche del mercato di riferimento (delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee-guida n. 4) (cfr. Cons. Stato, V, 5.3.2019, n. 1524);
- Che l'affidamento in oggetto riveste carattere di temporaneità, con durata limitata a mesi due, nelle more della stipula del nuovo contratto di appalto derivante dall'espletamento della procedura aperta già indetta dall'Ente ed attualmente in corso di svolgimento;
- Che, in funzione del tempo limitato previsto per l'appalto in oggetto, sarebbe opportuno che la nuova impresa affidataria sia in grado di operare in tempi molto celeri con i propri mezzi ed attrezzature;
- Che la società "SERCOM srl" potrebbe soddisfare la superiore esigenza in quanto ha già installate tutte le apparecchiature, la segnaletica, l'hardware ed il software occorrente, e risulta già autorizzata dalle autorità competenti per l'espletamento di tale servizio;

#### **VISTI:**

- l'articolo 32 comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il quale dispone *che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che *"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:*
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta dei contraenti ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31 del 3 agosto 2014, avente ad oggetto: "D.L.12/07/2004, n. 168 Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", nella quale si chiarisce che "per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e i servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale";

**DATO ATTO:**

- che in relazione al servizio specifico che si intende appaltare in atto non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o dal altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 59 della Legge n. 388/2000;
- che tali servizi non sono rinvenibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.), con le caratteristiche riportate nel Capitolato d'Oneri predisposto per l'affidamento in oggetto;
- che l'amministrazione, pertanto, deve sviluppare un autonomo processo di acquisizione di tale servizio;

**RICHIAMATO** l'articolo 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale: *"Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'art 3 comma 1 lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera invito o nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonchè di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa di appalti."*

**EVIDENZIATO** che, nell'appalto per l'affidamento *de quo* non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto, l'affidamento del servizio oggetto d'appalto è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste agli operatori economici concorrenti, tale da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione di scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati.

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 20 Giugno 2002, n. 121, come convertito dalla Legge 01.08.2002 n. 168, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2 comma 2 lettera A e B, possono essere utilizzati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S., che ai sensi del medesimo articolo i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere, altresì, utilizzati sulle strade di cui all'art. 2 comma 2 lettera C e D del C.d.s. ovvero su singoli tratti di esse individuati dall'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Siracusa, con apposito Decreto Prefettizio prot. n. 311/P/2002 del 04.11.2002.

**RITENUTO** pertanto, indispensabile non sospendere, se pur per un breve periodo, un servizio così importante che ha prodotto notevoli risultati in termini di riduzione di incidenti stradali, e nelle more del completamento delle operazioni di gara e della stipula del nuovo contratto relativo alla procedura aperta già indetta, procedere con urgenza ad un nuovo affidamento in via temporanea, ad una impresa in possesso già della strumentazione idonea ed omologata, in modo di avviare immediatamente il servizio di rilevazione delle infrazioni al codice della strada.

**STABILITO:**

1. Che l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio in via temporanea per un periodo di mesi 2 (due) di strumenti di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, lungo la S.S. 194 (Ragusana) al Km. 18.300, in entrambe le corsie del senso di marcia nonché i servizi di

gestione del procedimento sanzionatorio derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada;

2. Che il fine che si intende perseguire, tra l'altro, è di non sospendere, se pur per un breve periodo, un servizio così importante che ha prodotto notevoli risultati, in quanto ciò comporterebbe gravi rischi per i numerosi utenti che giornalmente percorrono la strada in questione;
3. Che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa nei termini di legge, le clausole contrattuali saranno quelle riportate nella lettera invito e nel Capitolato d'Oneri e per quanto, eventualmente, in essi non previsto, alla vigente normativa in materia.
4. Che la durata contrattuale del servizio sarà pari ad mesi 2 (due) decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio di rilevamento, con possibilità di proroga fino alla data di stipula del contratto di appalto relativo alla gara a procedura aperta indetta dall'Ente in data 18/11/2019; L'eventuale proroga della durata contrattuale potrà prevedere anche l'eventuale incremento dell'importo contrattuale, che in ogni caso non potrà superare, nel suo complesso, il limite stabilito dall'art. 35 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per gli appalti di servizi sotto soglia
5. Che il valore dell'affidamento, nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt.35 e 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è stato calcolato in funzione dei complessivi corrispettivi elargiti all'affidatario in funzione dei servizi espletati, in euro €.120.000,00 oltre IVA, come segue:
  - a) Per il servizio di noleggio dello strumento di rilevamento elettronico delle infrazioni al Codice della Strada, il corrispettivo, per mesi 2 (due), è pari ad € 2.049,18 oltre Iva.
  - b) Per i servizi di gestione, in quanto strettamente correlati alla commissione umana delle infrazioni oggetto di controllo, il corrispettivo non è stimabile con certezza; tuttavia da un'analisi presunta del numero di sanzioni rilevabili ed accertabili nel periodo interessato, in funzione del traffico veicolare che transita giornalmente nel tratto di strada in questione, delle statistiche nazionali e della durata dell'appalto, il valore complessivo dei servizi di gestione è stato stimato in € 110.451,82 oltre IVA.
  - c) Per i servizi accessori, in quanto strettamente correlati ai ricorsi presentati dagli utenti sanzionati, il corrispettivo non è stimabile con certezza; tuttavia da un'analisi statistica nazionale e della durata dell'appalto, il valore dei servizi accessori è stato stimato complessivamente in Euro 7.500,00 oltre IVA.
6. Che la modalità di scelta del contraente, per l'affidamento del servizio di che trattasi, è individuata nell'affidamento diretto, previa negoziazione ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del Dlgs 50/2016, con la ditta uscente, affidataria del precedente appalto di pari oggetto, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa e dalla recente giurisprudenza in merito.
7. Che si procederà alla negoziazione con la ditta uscente, affidataria del precedente appalto di pari oggetto, mediante la piattaforma digitale utilizzata dall'Ente per l'espletamento delle gare telematiche.
8. Che l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 - c. 4 - del D. Lgs 50/2016, e ss.mm.ii., espresso in forma di ribasso unico percentuale da applicare a tutti i prezzi delle prestazioni riportati all'art. 3 del Capitolato d'Oneri.
9. Che per partecipare alla procedura di negoziazione l'operatore economico invitato dovrà possedere i seguenti requisiti:
  - a) non trovarsi in nessuna delle clausole ostative per la partecipazione alle procedure di gare di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
  - b) che sia in possesso della iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industriale, Artigianale e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso lo Stato),
  - c) che sia in possesso della certificazione ISO 9001-2008 o successive, per i servizi di installazione di apparecchiature elettroniche per le rilevazioni delle violazioni al CdS e per

l'attività di elaborazione dati per le violazioni al CdS (tale requisito, in caso di RTI, deve essere posseduto dall'impresa che effettua la specifica attività);

- d) che sia in possesso della certificazione ISO 27001:2013 per erogazione di servizi di elaborazione dati per violazioni al CdS e servizi alla Polizia Municipale, (tale requisito, in caso di RTI, deve essere posseduto dall'impresa che effettua la specifica attività);
  - e) che siano in possesso, di apparecchiature per la rilevazione di velocità, conformi alle normative emanate dal Ministero degli Interni (Circolare n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 Agosto 2009 e s.m.i.) nonché alle modifiche al Codice della Strada introdotte con la legge n. 120 del 29.07.2010, così come meglio indicati nel Capitolato d'Oneri;
  - f) che sia in grado di avviare immediatamente il servizio, anche sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto di appalto;
  - g) in quanto ai requisiti economici, di cui all'art. 83 del Codice, si intendono già assolti, sia con la documentazione resa e verificata per la stipula del precedente contratto nonché con quelli maturati nel corso dell'espletamento dello stesso;
10. Che l'A.C si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'affidamento dell'appalto, qualora l'offerta dell'operatore economico invitato non risulti conveniente per l'amministrazione o idonea in relazione alla tipologia di affidamento e all'oggetto dell'appalto.
11. Che ai sensi della vigente normativa in materie di pubblicazioni, la pubblicità alla presente procedura verrà assicurata con le seguenti modalità previste dalla vigente normativa:

**IL R.U.P.**

Mariella Marino



**IL RESPONSABILE AREA VI**

**VISTA la superiore proposta del R.U.P.**

**VISTI:**

- il D. Lgs 267/2000 ed in particolare il Capo 5 ( artt.208 e seguenti);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
- Il Decreto Prefettizio prot. n. 311/P/2002 del 04.11.2002, dell'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Siracusa;
- Il Capitolato d'Oneri predisposto dal R.U.P.
- con determina sindacale n.49 del 31/12/2018, con la quale il sottoscritto viene nominato Responsabile dell'Area VI Polizia Municipale.

**D E T E R M I N A**

1. **DI PRENDERE ATTO** di quanto riportato nelle premesse che fanno parte integrante del presente atto;
2. **DI APPROVARE** integralmente la superiore proposta del R.U.P. che qui si intende fedelmente riportata anche se non materialmente trascritta dal punto 1) al punto 11);
3. **DI APPROVARE** il Capitolato d'Oneri predisposto dal R.U.P. che, anche se non materialmente allegato alla presente determina, unitamente alla stessa costituisce le linee guida per l'avvio della negoziazione con la società da invitare;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa per l'affidamento del Servizio in via temporanea per mesi 2 (due) del noleggio di strumenti di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, pari ad € 2.500,00 IVA compresa al cap. 8831 del Bilancio 2019;

## 5. DARE ATTO

- che l'affidamento dei servizi di gestione dei procedimenti sanzionatori, derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada è finanziato con i proventi delle infrazioni, e con successivi provvedimenti si procederà ad impegnare le somme occorrenti per il riconoscimento alla società affidataria di quanto dovuto per tale servizio nei limiti riportati all'art. 15 del capitolato d'oneri;
- che le spese occorrenti per la notifica dei provvedimenti sanzionatori, saranno coperte con i proventi delle infrazioni, e con successivi provvedimenti si procederà ad impegnare le somme occorrenti.
- che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente alla adozione del presente provvedimento, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, di proporre l'adozione del presente provvedimento, per le motivazioni fin qui indicate.

**6. DARE MANDATO** al Responsabile dell'Ufficio Appalti del Comune di Carlentini di avviare negoziazione diretta con la ditta "SERCOM srl", secondo le modalità riportate nella presente Determina a Contrarre e nel Capitolato d'Oneri, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lett. b) del D.lgs 50/2016.

## 7. DI DARE ATTO:

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241/90, come introdotto dalla L.190/2012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e diventa esecutivo con l'apposizione di detto visto;
- che l'affidamento oggetto del presente atto, e la spesa da esso derivante rivestono carattere di urgenza in quanto sospendere, se pur per un breve periodo, un servizio così importante che ha prodotto notevoli risultati, comporterebbe gravi rischi per i numerosi utenti che giornalmente percorrono la S.S. 194 nel tratto in questione
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE AREA VI**  
Magg. Sebastiano Barone

### SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che precede, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 147 bis, comma 1, e 183 del D.lgs. n.267/2000 si attesta la copertura finanziaria con impegno di spesa a valere sul capitolo 8831 del bilancio 2019.

Carlentini, li 09 DIC. 2019

Il Responsabile del Servizio

**Pubblicata all'Albo Pretorio on line**

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---